

	<u>Procedura</u>	Pagina 1 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

## WHISTLEBLOWING

Procedura per la gestione delle segnalazioni ex D. Lgs. 10 marzo 2023 n.24

### Sommario

1.	PREMESSA .....	2
2.	DEFINIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023 .....	2
3.	SCOPO DELLA NORMATIVA .....	4
4.	VIOLAZIONI RILEVANTI .....	4
5.	I SOGGETTI OBBLIGATI .....	5
6.	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	5
7.	SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	5
8.	FORMA DELLA SEGNALAZIONE INTERNA .....	6
9.	ATTIVITA' DEL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	7
10.	PUBBLICIZZAZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	8
11.	AUDIZIONE DELLA PERSONA COINVOLTA .....	8
12.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....	9
13.	MISURE ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA .....	9
14.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SEGNALAZIONE .....	10
15.	SEGNALAZIONI ESTERNE.....	10
16.	MISURE DI PROTEZIONE .....	11
17.	DIVULGAZIONI PUBBLICHE .....	13
18.	SANZIONI.....	14
19.	RINUNCE E TRANSAZIONI .....	14
	ALLEGATO.....	15

<b>Approvata da</b>	TRASGO SRL
---------------------	------------

R	DATA	DESCRIZIONE
1	15/05/2024	Seconda emissione

	<u>Procedura</u>	Pagina 2 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

Le informazioni contenute nel presente manuale sono di proprietà di **TRASGO S.r.l.** La loro diffusione o riproduzione è ad esclusiva discrezione della suddetta Società.

## **1. PREMESSA**

La Società TRASGO S.r.l., di seguito anche “la Società”, conforma la propria politica imprenditoriale al rispetto del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

La Società conforma altresì la propria politica imprenditoriale ai principi di legalità e correttezza previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e dal Codice Etico.

La presente procedura va a integrare il Modello ex D. Lgs 231/01 e ne costituisce parte integrante.

## **2. DEFINIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023**

Nel presente documento, le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato, ex D. Lgs. n. 24/2023:

- a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente paragrafo e cui di seguito;
  - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente paragrafo e di cui di seguito;
  - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme

	<u>Procedura</u>	Pagina 3 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) del presente capo e di cui sopra;

- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D. Lgs 24/2023;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- j) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- k) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o

	<u>Procedura</u>	Pagina 4 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- l) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- m) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- n) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;
- o) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
  - 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  - 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
  - 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

### **3. SCOPO DELLA NORMATIVA**

Obiettivo del decreto legislativo n. 24/2023 è la protezione delle persone segnalanti, ovvero sia delle persone fisiche che effettuano la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni.

### **4. VIOLAZIONI RILEVANTI**

Le violazioni consistono in comportamenti, che sono atti o omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

	<u>Procedura</u>	Pagina 5 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

Sono illeciti rilevanti:

- i reati presupposto del decreto legislativo 231/2001, e quindi le violazioni del relativo Modello di Organizzazione;
- gli illeciti indicati nell'allegato al decreto legislativo 24/2023;
- gli illeciti, seppur non indicati nell'allegato al decreto legislativo 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

## **5. I SOGGETTI OBBLIGATI**

Hanno l'obbligo di attivare il canale di segnalazione interna:

- tutte le società che, nell'ultimo anno, hanno avuto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di tempo indeterminato o determinato;
- tutte le aziende che adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui sopra.

## **6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

La Società, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attiva propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La presente procedura è parte integrante del Modello ex D. Lgs 231/2001.

## **7. SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata a due risorse, facenti parte dell'Ufficio Personale di TRASGO S.r.l., precisamente i sigg. ANDREA BRUSA e CRISTINA FABRIS specificamente formati.

I Sigg. ANDREA BRUSA e CRISTINA FABRIS sono i soggetti incaricati di ricevere e gestire le segnalazioni, anche disgiuntamente fra loro.

Ove si tratti di fatti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, i soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna informano l'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del medesimo D.Lgs 231/01, all'esito dell'attività di analisi della segnalazione.

	<u>Procedura</u>	Pagina 6 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

Ove si tratti di fatti non rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01, i soggetti incaricati della gestione lo comunicano all' Amministratore Delegato Marco Donati, all'esito dell'attività di analisi della segnalazione.

Se, all'esito dell'attività di analisi della segnalazione condotta dai soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna, la comunicazione di fatti rilevanti ex D. Lgs 231/01 viene effettuata all' Amministratore Delegato Marco Donati, quest'ultimo provvederà ad informare i soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna affinché provvedano ad effettuare la comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Se, all'esito dell'attività di analisi della segnalazione condotta dai soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna, la comunicazione di fatti non rilevanti ex D. Lgs 231/01 viene effettuata all'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo provvederà ad informare i soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna affinché provvedano ad effettuare la comunicazione all' Amministratore Delegato Marco Donati.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dai soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna è trasmessa, in ogni caso, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

I soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna sono considerati titolari del trattamento ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali e assumono tutti gli obblighi e le responsabilità previste da tale normativa.

## **8. FORMA DELLA SEGNALAZIONE INTERNA**

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

E' istituita una piattaforma informatica raggiungibile al seguente link <https://globaleaks.trasgo.com>, dedicata esclusivamente alle segnalazioni interne. Detta piattaforma, in caso di segnalazione, invierà un avviso via mail ai soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna che provvederanno tempestivamente alla sua gestione.

GlobaLeaks, garantisce la riservatezza dei dati del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione, anche attraverso la crittografia.

La piattaforma prevede diverse possibilità per presentare la Segnalazione, che potrà essere inviata cliccando su "Report a Concern" nella pagina raggiungibile al predetto link <https://globaleaks.trasgo.com>.

	<u>Procedura</u>	Pagina 7 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

In questa sezione del sito, per presentare la propria segnalazione, il segnalante dovrà compilare un breve questionario e poi, alternativamente:

- cliccando sull'icona del microfono, il segnalante può effettuare la segnalazione in via orale registrando la propria voce che verrà poi, eventualmente, distorta (segnalazione orale);
- cliccando sulla pagina "Descrizione della violazione", il segnalante può effettuare per iscritto la segnalazione (segnalazione scritta). Inoltre, cliccando sull'icona "Allegati", il segnalante potrà allegare documenti a supporto della segnalazione per una dimensione massima di 30MB per file.

Il segnalante può scegliere se rimanere anonimo o fornire il proprio nome e indirizzo e-mail (si prega di non indicare l'indirizzo e-mail aziendale).

Anche al fine di procedere alla fase istruttoria, sarà richiesto al segnalante di accettare una privacy policy e il sistema genererà un "Case ID". Il segnalante, inserendo sulla piattaforma il "Case ID" potrà rimanere in contatto con i soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna e controllare lo stato di avanzamento della stessa.

In alternativa a quanto sopra il segnalante potrà richiedere un incontro diretto ai soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna. In tal caso, i soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna fisseranno l'incontro entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante e, previo consenso del segnalante, si procederà alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, verrà redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal segnalante, oltre che dai soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna che hanno ricevuto la dichiarazione e copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

La segnalazione può essere altresì spedita in busta chiusa alla sede di TRASGO S.r.l., sita in San Pietro Mosezzo (NO) alla via Varallo n. 28 apponendo quale destinatario la dicitura Gestore del Canale di Segnalazione Interna. La posta con tale dicitura verrà aperta solo dai soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna.

## **9. ATTIVITA' DEL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

I soggetti gestori del canale di segnalazione interna:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione nonché l'informativa per la privacy;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

	<u>Procedura</u>	Pagina 8 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

- d) eseguono l'eventuale attività istruttoria necessaria; dell'attività istruttoria svolta, i soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna redigono apposito verbale;
- e) forniscono riscontro alla segnalazione al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- f) informano, all'esito dell'attività di analisi della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza o l'Amministratore Delegato, secondo quanto sopra stabilito, trasmettendo la segnalazione dei fatti e omettendo l'identità e i dati personali del segnalante. Se, per la natura della segnalazione, quest'ultima non potesse essere comunicata senza la comunicazione dell'identità o dei dati personali del segnalante (perché, per esempio, per la comprensione della segnalazione è necessario segnalare l'identità e i dati personali del segnalante), i soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna chiederanno il dovuto consenso al segnalante; in caso di consenso negato, i soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna comunicheranno al segnalante che la segnalazione non potrà avere seguito.

## **10. PUBBLICIZZAZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società.

In particolare, TRASGO S.r.l. mette a disposizione la presente procedura sul portale aziendale dedicato ai lavoratori dipendenti per la ricezione dei documenti personali (*shareplus*) ed affigge tale procedura presso le bacheche aziendali di tutte le sedi. Essendo anche dotata di un proprio sito internet, la Società pubblica le informazioni di cui alla presente procedura anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

## **11. AUDIZIONE DELLA PERSONA COINVOLTA**

La persona coinvolta può essere sentita oralmente dai soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna, ovvero, su sua richiesta, è sentita anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Dell'audizione orale, i soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna redigono verbale.

	<u>Procedura</u>	Pagina 9 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

## **12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere, a gestire o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Viene dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

## **13. MISURE ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA**

La Società individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dal trattamento dei dati di cui alla presente procedura, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

In particolare, GlobaLeaks, come detto, garantisce la riservatezza dei dati del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione, anche attraverso la crittografia, e i verbali e tutti i documenti cartacei relativi alla segnalazione interna vengono custoditi dai soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna in armadio chiuso a chiave, la cui chiave è custodita dai medesimi soggetti.

Ogni documento non cartaceo viene custodito dai soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna su GlobaLeaks e/o sui propri pc e/o sul server protetto da apposita password a conoscenza dei soli predetti soggetti. Le misure tecniche organizzative del sistema informatico sono disciplinate in apposita procedura aziendale della Società.

	<u>Procedura</u>	Pagina 10 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

#### **14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate solo per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente procedura.

Fermo restando quanto previsto con riferimento alle segnalazioni effettuate su GlobalLeaks, se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, può essere documentata a cura dei soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Fermo restando quanto previsto con riferimento alle segnalazioni effettuate su GlobalLeaks, se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura dei soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Fermo restando quanto previsto con riferimento alle segnalazioni effettuate su GlobalLeaks, quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con i soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dei predetti soggetti mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

La conservazione dei documenti cartaceo e digitali inerenti le segnalazioni viene conservata dai soggetti incaricati della gestione del canale di segnalazione interna e custodita con le misure di sicurezza sopra indicate, solo per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione.

#### **15. SEGNALAZIONI ESTERNE**

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

	<u>Procedura</u>	Pagina 11 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del D. Lgs 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## **16. MISURE DI PROTEZIONE**

Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione: vige infatti il divieto di ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali, aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati, si presume che gli stessi comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Spetta quindi a chi contesta il danno lamentato dalla persona segnalante dimostrare che tale danno non è conseguenza della segnalazione.

Si presumono ritorsioni i seguenti comportamenti:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

	<u><b>Procedura</b></u>	Pagina 12 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le persone segnalanti, che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione.

Le persone segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC ne informa l'Ispettorato nazionale del lavoro e per svolgere l'indispensabile istruttoria può avvalersi del medesimo organismo.

L'ANAC applica altresì sanzioni amministrative al soggetto che ha posto in essere la violazione del D. Lgs 24/2023.

L'ANAC fornisce altresì le misure di sostegno di cui all'art. 18 del D. Lgs 24/2023. Le stesse consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione sulla protezione dalle ritorsioni.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le misure di protezione si applicano anche alle segnalazioni o alla denuncia o alla divulgazione anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata.

	<u><b>Procedura</b></u>	Pagina 13 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

I soggetti tutelati godono delle protezioni previste dal D. Lgs 24/2023 a condizione che, al momento della segnalazione, il segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni comunicate fossero vere.

Ciò implica che il segnalante dovrà prestare un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni o notizie di pubblico dominio.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D. Lgs 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

In tali casi, salvo che venga accertata la responsabilità del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, potrà essere comminata dall'ANAC una sanzione da 500 (cinquecento) a 2.500 (duemilacinquecento) euro al segnalante.

Inoltre, la condotta del segnalante che, con dolo o colpa grave, effettui una segnalazione che si riveli infondata, può dare luogo alle misure sanzionatorie aggiuntive previste dal sistema disciplinare, adottato anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

## **17. DIVULGAZIONI PUBBLICHE**

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti sempre dalla presente procedura in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

	<u>Procedura</u>	Pagina 14 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

## **18. SANZIONI**

Il decreto legislativo 24/2023 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del medesimo, applicate dall'ANAC.

## **19. RINUNCE E TRANSAZIONI**

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto legislativo 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

	<u>Procedura</u>	Pagina 15 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

## ALLEGATO

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

#### Informativa Segnalazioni

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Trasgo S.r.l. (la "**Società**") fornisce la presente informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali nell'ambito di gestione del processo di segnalazione di condotte illecite (c.d. Whistleblowing), nel quale Lei risulta coinvolto come soggetto segnalato o segnalato oppure come terzo. Come meglio illustrato nella "Procedura Whistleblowing", per "segnalazione" si intende qualsiasi comunicazione di informazioni relative a condotte che comportino una violazione (anche solo potenzialmente) rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 della Società (il "**Modello Organizzativo**"), o del diritto UE, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

#### 1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, numero 7), del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), è la Società.

#### 2. Tipologia di dati personali

Tratteremo i suoi dati personali, sia comuni sia particolari, relativi a:

- i) informazioni eventualmente fornite nella segnalazione dal segnalante/segnalato;
- ii) informazioni eventualmente acquisite nel corso delle necessarie attività istruttorie (a titolo esemplificativo, fonti pubbliche, terzi intervistati, etc.);
- iii) informazioni da Lei eventualmente fornite durante il processo di gestione della segnalazione in qualità di segnalante/segnalato

(congiuntamente, i "**Dati**").

#### 3. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è effettuato per le seguenti finalità:

##### a) Finalità di Legge

Il Titolare tratterà i Dati allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari e di supportare l'effettiva applicazione e l'operatività del Modello Organizzativo adottato dalla Società, nonché di gestire ed organizzare le Segnalazioni ricevute ai sensi della Direttiva UE 2019/1937 e delle normative nazionali di recepimento ed eventuali ulteriori strumenti normativi interni del Titolare adottati ai sensi di legge, ivi incluse attività di accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di segnalazione e instaurazione di procedimenti, anche disciplinari, nei limiti di quanto richiesto dalle norme applicabili. Inoltre, i Dati potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge. Per le finalità sopra descritte, i Dati saranno eventualmente trattati per l'adempimento degli obblighi di legge a cui è sottoposto il Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, come permesso dalla legge (ad esempio, in caso di segnalazione anonima).

##### b) Finalità di Legittimo Interesse

Il Titolare, inoltre, tratterà i Dati per:

	<u>Procedura</u>	Pagina 16 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

- esigenze di controllo interno del Titolare e di monitoraggio dei rischi aziendali, nonché per l'ottimizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali aziendali e amministrativi interni che implicano e richiedono una conservazione delle Segnalazioni più lunga di quella legata alla mera gestione e risoluzione della Segnalazione considerata;
- accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse legittimo del Titolare o di un terzo in ogni sede competente. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, rappresentato dal diritto di difesa e dall'interesse a garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e gestione dei rischi aziendale anche al fine di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari. Tale legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Titolare.

#### **4. Obbligo di conferimento dei Dati**

Il trattamento dei Dati è necessario; il rifiuto di conferire i Dati per tali finalità determinerà l'impossibilità di procedere con l'attività istruttoria e fornire un riscontro.

#### **5. Ambito di circolazione dei Dati**

I Dati saranno trattati solo all'interno dell'organizzazione del Titolare dai soggetti specificamente da questo autorizzati al trattamento la cui attività è strettamente necessaria alla gestione dell'istruttoria, nonché dai soggetti preposti alla ricezione e alla gestione della segnalazione (così come indicati nella "Procedura Whistleblowing") (che, per le attività connesse al ruolo di gestore delle segnalazioni in relazione a violazioni ai sensi della normativa in materia di Whistleblowing, agiscono quali autonomi titolari del trattamento quando trattano Dati in dipendenza alla segnalazione ricevuta).

Inoltre, i Dati potranno essere comunicati anche a soggetti esterni, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento e sulla base dei medesimi presupposti di liceità indicati al paragrafo 3, quali, ad esempio:

- forze di polizia, autorità competenti ed altre amministrazioni pubbliche. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- società, enti o associazioni, ovvero società controllanti, controllate o collegate, limitatamente agli aspetti di loro competenza (ad esempio nel caso in cui la Segnalazione riguardi anche loro dipendenti). Se non diversamente indicato, tali soggetti agiranno quali autonomi titolari del trattamento;
- società di auditing/revisione ed altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi, etc., che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Dati ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i Dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I Dati non saranno oggetto di diffusione.

#### **6. Diritti dell'interessato**

La informiamo che, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, Lei, in qualità di interessato, rivolgendosi al Titolare potrà esercitare specifici diritti, tra cui:

	<u>Procedura</u>	Pagina 17 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

- a. Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati e in tal caso, di ottenere l'accesso ai Dati e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.
- b. Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei Dati inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- c. Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei Dati senza ingiustificato ritardo nel caso in cui: o i Dati non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; o il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; o i Dati sono stati trattati illecitamente; o i Dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
- d. Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali di cui all'art. 6, co. 1, lett. e) o f), del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni
- e. Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei Dati (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento.
- f. Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.
- g. Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Dati, ovvero esercitare i diritti sopra indicati, potrà rivolgersi al Titolare.

### **7. Periodo di conservazione**

Il Titolare conserva nei propri sistemi i Dati acquisiti per il tempo necessario al raggiungimento della finalità e comunque non oltre il termine di 5 anni dall'archiviazione/chiusura della segnalazione. Al termine del periodo di conservazione i Dati saranno cancellati o irreversibilmente anonimizzati.

### **8. Trasferimento dei Dati**

Non è previsto il trasferimento dei Dati verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o verso organizzazioni internazionali. Qualora questo dovesse rendersi necessario per situazioni eccezionali, legate, ad esempio, a finalità di difesa, verrà fatto:

- esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell'art. 45 GDPR; oppure

	<u><i>Procedura</i></u>	Pagina 18 di 18
	<b>WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023</b>	

- in assenza di tale decisione di adeguatezza, esclusivamente previa adozione, da parte del Titolare o di un eventuale responsabile del trattamento, di garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati, ai sensi dell'art. 46 GDPR; oppure
- in presenza di una delle eccezioni previste dall'art. 49 GDPR.